

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3942

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PORTATADINO, FORNASARI, GRIPPO, SARTI ADOLFO,  
MEMMI, BALESTRACCI, BECCHETTI, ARMELLIN, LUSSI-  
GNOLI, GAROCCHIO, LA RUSSA, ZANIBONI**

*Presentata il 29 luglio 1986*

**Norme per l'intervento statale a finanziamento delle opere  
di risanamento di edifici scolastici dalle fibre d'amianto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi tempi si è diffuso sul territorio nazionale un vivo allarme determinato dall'accertata presenza, negli ambienti scolastici, di una quantità rilevante di particelle di fibre d'amianto, determinata dall'avvenuto utilizzo, nell'edilizia scolastica, di componenti di amianto soprattutto nei trattamenti fonoassorbenti di alcune strutture

La gravità del fenomeno ha indotto talune regioni ad emanare agli enti locali, proprietari di edifici scolastici, raccomandazioni tecniche per l'individuazione e l'eliminazione dei rischi connessi alla situazione testé accennata

Le regioni, nell'emanare le predette istruzioni, non hanno indicato i mezzi finanziari cui gli enti locali dovrebbero

fare ricorso per l'esecuzione dei lavori

Peraltro, la gravità del pericolo per la salute degli alunni e del personale scolastico rende di assoluta urgenza la necessità di un massiccio intervento da parte degli enti locali, che si trovano — com'è noto — in condizioni di bilancio incompatibili con le risorse da impiegare per una siffatta operazione

Poiché il fenomeno è di vastissima portata e configura certamente le caratteristiche della calamità nazionale, è doveroso che lo Stato — che del resto ha sin qui consentito in linea tecnica l'impiego delle componenti d'amianto nell'edilizia scolastica — si assuma la responsabilità e l'onere per la rimozione del descritto stato di pericolo nell'interesse della salute pubblica

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per far fronte al risanamento, da parte degli enti locali territoriali, degli edifici scolastici nelle cui strutture siano stati utilizzati isolanti contenenti fibre di amianto e per adeguarsi alla direttiva 76/796/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, è previsto un fondo di lire 200 miliardi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province inviano al Ministero della pubblica istruzione l'elenco degli edifici scolastici da risanare indicando, per ciascun edificio, la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori.

## ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi trasmessi dai comuni e dalle province, con proprio decreto, ripartisce il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 tra gli enti locali territoriali che ne hanno fatto richiesta.

## ART. 3.

1. In considerazione dell'urgenza delle opere da realizzare, i Provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dettano norme per l'affidamento delle opere anche mediante licitazione privata secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'articolo 24 della

legge 8 agosto 1977, n. 584, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, e secondo il metodo previsto dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, sono delegati i sindaci dei comuni ed i presidenti delle giunte provinciali nel cui territorio sono ubicati gli edifici scolastici da risanare.

3. I sindaci dei comuni ed i presidenti delle giunte provinciali interessati al risanamento degli edifici scolastici comunicano subito ai provveditori agli studi competenti per territorio l'avvenuta aggiudicazione delle opere di risanamento e, su indicazione dei provveditori stessi, concordano con gli aggiudicatari delle gare i termini di inizio e consegna dei lavori che devono avvenire in periodi tali da creare il minor disagio possibile alla popolazione scolastica.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1986 e in lire 150 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.